

# BURUNDI

L'adozione internazionale in Burundi si effettua conformemente alla Convenzione dell'Aia sulla Protezione dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, entrata in vigore in Burundi il 1° febbraio 1999.

## REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA

### LOCALE

- L'adozione può essere richiesta, dopo almeno **cinque anni di matrimonio**, dai due coniugi, non separati, di cui almeno uno abbia 30 anni.
- Anche se solo uno dei due coniugi desidera adottare, il consenso dell'altro è obbligatorio, a meno che costui non sia nell'impossibilità di manifestare la propria volontà.
- Gli adottanti devono avere almeno quindici anni in più rispetto ai bambini che si propongono di adottare. Tale requisito di età può essere esentato dal Tribunale di Grande Istanza competente.
- In pratica, non viene proposto un minore ai single e ai partner non sposati. Per contro, la presenza in famiglia di figli biologici non rappresenta un ostacolo per l'adozione.
- Le domande sono inoltre esaminate secondo altri criteri: le conclusioni delle relazioni psico-sociali degli adottanti, i loro redditi, le loro qualità morali e risorse materiali.



## NOTE SUI MINORI

In Burundi possono essere adottati i bambini che hanno meno di quindici anni:

- I minori per i quali il padre e la madre o il consiglio di famiglia hanno validamente acconsentito all'adozione. Il consenso è espresso dai genitori o dal tutore legale; esso può essere revocato entro tre mesi.
- I pupilli dello Stato (minori che sono sotto la tutela dello Stato).
- I minori dichiarati abbandonati dal Tribunale di Grande Istanza (quando i genitori se ne sono chiaramente disinteressati durante almeno un anno).

Gli abbinamenti vengono effettuati direttamente dallo Stato del Burundi attraverso l'organo competente. Gli abbinamenti relativi a minori in età prescolare richiedono tempi di attesa che oscillano tra i due /tre anni. I tempi sono più brevi per gli abbinamenti dagli 8 anni in su.

### **AUTORITA' PUBBLICA COMPETENTE**

In applicazione della Convenzione dell'Aia sulla Protezione dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale, è stata istituita in Burundi un'**Autorità Centrale** (Direttore del Dipartimento minori e famiglia) incaricata di soddisfare gli obblighi derivanti dalla legge burundese sull'adozione internazionale. L'Autorità centrale è collocata sotto la responsabilità del Ministero dei Diritti della Persona Umana, degli Affari Sociali e del Genere (MDPHASG in Sigla) nelle sue attribuzioni.

### **PROCEDURA**

La coppia conferisce mandato all'Ente entro un anno dall'acquisizione dell'idoneità all'adozione; essa procede, quindi, a produrre i documenti richiesti per adottare in Burundi.

L'Ente, dopo la relativa traduzione, invia all'estero i documenti regolarmente apostillati e presentati dai coniugi; il dossier, per il tramite del proprio referente, viene depositato presso gli uffici dell'Autorità Centrale del Burundi. Non è necessario, infatti, il transito attraverso l'Ambasciata burundese in Italia, avendo lo Stato del Burundi aderito alla Convenzione Apostille del 5 ottobre 1961.

L'Autorità Centrale esamina i dossiers dei candidati in ordine cronologico di arrivo e procede a segnalare il bambino per la proposta dell'abbinamento, considerando il profilo del minore e i requisiti di base della coppia. Gli aspiranti genitori adottivi a cui viene proposto il minore esprimono per iscritto il proprio consenso ed una dichiarazione di presa in carico all'ente autorizzato che sarà poi responsabile della trasmissione alle autorità burundesi.

Il fascicolo viene quindi trasmesso al Tribunale di Grande Istanza competente per emettere la sentenza di adozione: tale atto non richiede la presenza della coppia che si reca in Burundi solo dopo il rilascio del certificato di non avvenuto appello contro la sentenza stessa e solo dopo che la CAI avrà emesso l'autorizzazione all'ingresso in Italia dell'adottato.

### **VIAGGI**

La coppia compie un solo viaggio della durata minima di 15 giorni.

### **POST-ADOZIONE**

Sulla base di un Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica del Burundi sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, le relazioni post-adoptive hanno cadenza semestrale il primo anno dall'ingresso del minore in Italia e annuale fino al compimento del diciottesimo anno di età.

N.B. Entro un mese dall'ingresso in Italia, la coppia deve provvedere a registrare il minore adottato presso l'Ambasciata del Burundi a Roma.

**COSTI Quota di iscrizione al GVS:** Euro 1.000,00

**BURUNDI:** Euro 14.500,00